



QUESTURA di CALTANISSETTA

Prot. 24136 USP

Caltanissetta li 25.01.2022

Signor Direttore Generale della ASP di Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

Signor Presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta
omceocl@legalmail.it

Signor Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Caltanissetta
ordinefarmacisticl@pec.fofi.it

Signor Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta
caltanissetta@cert.ordine-opsi.it

Questura Caltanissetta
Ufficio di Gabinetto \ II° Sez. - Affari Generali
Ufficio Speciali
Prot. 0066335 del 27/01/2022 Usella Cod. Ann. M. 1
Data: 27/01/2022 05:45:08

Oggetto: necessaria, sicura identificazione personale all'atto dell'erogazione di atti di assistenza od opera sanitaria, compresi quelli riconducibili alla lotta all'epidemia da Sars CoV 2.

La cronaca recente restituisce notizia di gravi casi di identità falsamente attestata dal destinatario di prestazioni sanitarie erogate in lotta all'epidemia da Sars CoV 2 (tamponi diagnostici dell'infezione, vaccinazione preventiva della medesima e delle sue forme più gravi, ecc).

Con la presente si conferma la condivisione con le SS.LL (nonché con gli Enti da Elle rappresentati e con ciascuno dei professionisti iscritti a codesti albi e ruoli) del principio per il quale ogni prestazione sanitaria **deve** essere erogata previa¹ indefettibile, sicura identificazione personale del destinatario, anche ai fini della veridicità del certificato che spesso ne consegue: ciò avviene mediante esibizione e visione – all'atto dell'accettazione preliminare – di un valido documento d'identità², conforme alle fattezze di chi lo esibisce (da parte dell'operatore sanitario, incaricato di pubblico servizio).

Non sembra, al pari, ipotizzabile che un Organo Sanitario dimetta dalla propria sfera d'assistenza un paziente senza notificare compiuta documentazione nominativa della prestazione erogata³.

Si invita a condividere (con la PEC d'obbligo o altro mezzo) copia della presente con ciascun singolo iscritto ai rispettivi ruoli ed albi e con tutti i professionisti e strutture – dipendenti o convenzionate - afferenti.

IL QUESTORE

Ricciardi

¹ Salvo il minimo differimento indispensabile nei soli casi di emergenza, urgenza e forza maggiore.

² Ex DPR 445/2000, art. 35, comma 2 vi sono equipollenti carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino conduzione impianti termici, porto d'armi e tessere di riconoscimento purché munite di fotografia, timbro o segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

³ Ex pluribus, codice di deontologia del 2014, art. 24 (certificazione) per il quale il professionista "è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti ed i risultati di accertamenti constatati od oggettivamente documentati".

ORDINE DEI MEDICI
CALTANISSETTA

27. GEN. 2022

Prot. n. 69